

**“VOLARE INSIEME”
CASTANO PRIMO**

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
FORMATA DA
DISABILI, FAMILIARI, VOLONTARI
CODICE FISCALE 93024510153**

STATUTO

(atto esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8 della legge 266/91)

ARTICOLO 1

Costituzione

- 1.1 E' costituita l'associazione "VOLARE INSIEME".
L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/93 e la legge regionale del volontariato 22/93.
- 1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia.
- 1.3 La durata dell'associazione è illimitata.
- 1.4 L'associazione ha sede, provvisoriamente, ad Arconte in L.rgo Bernina 12 tel./fax 0331 462591, in attesa di sede più consona e definitiva.
- 1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede in altro luogo.

ARTICOLO 2

Finalità

- 2.1 L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta e gratuita dei suoi associati, persegue solo attività di solidarietà sociale. L'associazione intende perseguire le seguenti finalità: fornire appoggio a tutte le persone in condizioni di handicap fisico o psichico ed alle loro famiglie, con particolare attenzione ai diversi momenti della vita.
- 2.2 Per raggiungere tali finalità, l'associazione si propone di:
- a) promuovere una cultura dell'handicap tramite l'informazione e la formazione, coinvolgendo giovani ed adulti.
 - b) Favorire momenti di socializzazione ed attività per il tempo libero
 - c) Promuovere percorsi di accompagnamento alla vita autonoma del disabile ed iniziative rivolte al "DOPO DI NOI".
 - d) Collaborare alla creazione, nei diversi comuni, di un "Ufficio Tutela" che possa garantire un accompagnamento alla figura dell'Amministratore di sostegno o del Tutore e la costituzione di un gruppo di "Tutori col cuore" per chi non è in grado di gestire tale carica.
 - e) Allacciare ed intrattenere le relazioni necessarie a perseguire tali obiettivi con Organizzazioni, Associazioni o Enti Pubblici e Privati.

- 2.3 Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
- 2.4 L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali nei modi e nei limiti delle normative vigenti.

ARTICOLO 3

Aderenti all'associazione

- 3.1 Sono aderenti all'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (*soci fondatori*), quelli che fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (*soci ordinari*).
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "**Soci sostenitori**" che forniscano solo sostegno economico o nominare "**Soci onorari**" coloro che hanno offerto un particolare contributo alla vita dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione dello statuto o la sua modifica e ancora per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- 3.2 Il numero degli aderenti è illimitato.
- 3.3 Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che prenderà in esame la domanda di nuovi aderenti nella prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel Registro degli aderenti dell'associazione.
- 3.4 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
- 3.5 Gli aderenti cessano di far parte dell'associazione per dimissioni volontarie, per mancato versamento del contributo per l'anno in corso, per decesso, per imprevista impossibilità a svolgere le proprie mansioni, per comportamento contrastante gli scopi dell'associazione, per persistente violazione degli obblighi statuari.
- 3.6 L'ammissione e l'esclusione degli aderenti vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ARTICOLO 4

Diritti e doveri degli aderenti

- 4.1 I soci verseranno una quota sociale, il cui importo verrà fissato dal Consiglio Direttivo.
- 4.2 Gli aderenti hanno diritto:
- a) di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega
 - b) di conoscere i programmi dell'associazione
 - c) di partecipare a tutte le attività proposte
 - d) di usufruire di tutti gli eventuali servizi dell'associazione
 - e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 4.3 Gli aderenti sono obbligati:
- a) ad osservare le norme dello STATUTO e le delibere adottate
 - b) a versare il contributo stabilito
 - c) a svolgere le attività concordate
 - d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione
- 4.4 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

Patrimonio dell'associazione

- 5.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- a) quote associative
 - b) eventuali acquisti di beni immobili e mobili
 - c) proventi di iniziative proprie dell'associazione
 - d) eventuali contributi di enti pubblici e privati
 - e) eventuali lasciti e donazioni
- 5.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- a) Contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione
 - b) Contributi di privati
 - c) Contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche
 - d) Contributi di organismi internazionali
 - e) Donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento
 - f) Rimborsi derivanti di convezioni

- g) Rendite di beni immobili e mobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo
- h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- i) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche con offerte di bene di modico valore

I fondi sono depositati. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario (o del tesoriere o altro componente del consiglio direttivo, secondo la deliberazione specifica).

ARTICOLO 6

Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli aderenti
- Il consiglio direttivo
- Il presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il collegio dei revisori dei conti
- Il collegio dei garanti

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Compiti degli organi dell'associazione

6.1

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno. Essa può essere convocata, in via straordinaria, anche dal consiglio direttivo o di un decimo di soci.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei soci. Qualora non si raggiunga la maggioranza, la seconda convocazione avrà luogo un'ora dopo e sarà valida anche senza la maggioranza. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti. Le deleghe sono ammesse nel numero di due al più per persona.

Compiti:

- a) elegge i componenti del consiglio direttivo
- b) elegge il collegio dei revisori dei conti
- c) approva il bilancio preventivo
- d) discute le linee programmatiche dell'attività dell'associazione, nel rispetto delle sue finalità.
- e) Provvede nei modi statuari alle modifiche dello statuto
- f) Fissa l'ammontare della quota associativa

6.2

CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) è composto dal presidente, dal vice presidente, dal tesoriere e da quattro consiglieri
- b) viene eletto dall'assemblea dei soci
- c) realizza le iniziative deliberate dall'assemblea
- d) assume tutti i provvedimenti di ordinato e straordinario che le necessità della vita dell'organizzazione richiedono
- e) amministra attraverso il presidente in carica il patrimonio dell'organizzazione
- f) assicura il buon funzionamento di tutte le attività in corso
- g) elegge il presidente, il vice presidente ed il tesoriere

6.3

IL PRESIDENTE

- a) convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo
- b) esegue le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea
- c) amministra per conto del consiglio direttivo il patrimonio dell'organizzazione
- d) per la validità di tutti gli atti amministrativi, sia ordinari che straordinari, occorre la controfirma del vice presidente o del tesoriere
- e) rappresenta l'associazione sia di fronte a tutti i terzi con cui l'associazione stessa entra in contatto, sia in giudizio.
- f) Rilascia quietanza di pagamento, delegando eventualmente a ciò il vice presidente

ARTICOLO 7

collegio dei revisori dei conti

L'assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti costituiti da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tre i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti del registro dei revisori contabili. L'eventuale sostituzione di componenti del collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplementi, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il collegio:

- Elegge tra i suoi componenti il presidente
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori contabili
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazioni di un aderente
- Può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e, se previsto, dal comitato esecutivo

- Riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e trascritta nell'appoggio registro dei revisori dei conti

ARTICOLO 8

Collegio dei garanti

L'assemblea può eleggere un collegio costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. L'eventuale sostituzione di componenti del collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il collegio:

- Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi
- Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile

ARTICOLO 9

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

ARTICOLO 10

Bilancio

Ogni anno deve essere redatto a cura del consiglio direttivo il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il trenta aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del collegio dei revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 2. E'vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

